



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/06/2007

=====

AEDI' 19/06/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POCCHI	Massimo	Principale	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE SERRANO	Marco	"	ARPATI	Giulietta	"
NICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GUZZALI

***** OM.SSIS

ASSENTI: COSTA - MANDARELLI - MICHELANGELI

DELIBERAZIONE N. 440

Oggetto:

Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. - Nuove prescrizioni per l'accesso alle agevolazioni a favore di PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, in attuazione dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e successive modifiche ed integrazioni - Modifiche alla DGR n. 26 del 25 gennaio 2007.



440 19 GIU. 2007 M

OGGETTO: Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. – Nuove prescrizioni per l'accesso alle agevolazioni a favore di PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, in attuazione dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e successive modifiche ed integrazioni – Modifica alla DGR n. 28 del 25 gennaio 2007.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

CONSIDERATO che fra gli incentivi di competenza della Regione sono comprese le agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che per l'attuazione dei suddetti interventi agevolativi la Regione Lazio si avvale della collaborazione di MCC spa (già Mediocredito Centrale spa) sulla base della convenzione di subentro all'Amministrazione Statale stipulata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 112/98 (Rep. n. 5148 del 04.04.2000) e dei successivi atti integrativi (Reg. Cron. n. 3870 del 10.12.2003 e n. 5791 del 03.03.2005);

CONSIDERATO che l'articolo 3 della citata convenzione Rep. n. 5148/2000 affida l'amministrazione delle agevolazioni e della relativa quota di fondo ad un Comitato di Gestione, organo di MCC spa e che tale Comitato stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per gli interventi agevolativi nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 25 gennaio 2007, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al BURL n. 7 del 10 marzo 2007, con la quale è stata approvata la scheda tecnica che definisce le modalità per l'accesso agli incentivi di cui alla legge 598/94, art. 11 (Investimenti per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo);



440 19 GIU. 2007 *ds*

RILEVATO che il Comitato di Gestione, nella seduta del 25 maggio 2007, ha proposto l'adeguamento della suddetta scheda tecnica, rimodulando l'intensità delle agevolazioni allo scopo di incentivare maggiormente le iniziative realizzate da imprese ubicate nei Distretti Industriali e nei Sistemi Produttivi Locali (individuati ai sensi della L.R. n. 36/2001) ed aggiornando la definizione dei settori di attività ammissibili sulla base della classificazione ATECO 2002;

RITENUTO di dover recepire le suddette indicazioni, approvando la nuova scheda tecnica che definisce le modalità per l'accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, in attuazione dell'art. 11 della legge 598/1994, come riportata in allegato "A" al presente atto;

Non soggetta a Concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, a modifica di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 25 gennaio 2007, una nuova scheda tecnica che definisce le modalità per l'accesso alle agevolazioni a favore di PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, in attuazione dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1994, n. 598, come riportata in allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare le strutture competenti a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, delegando ad esse la predisposizione degli atti conseguenti, ivi compresa l'approvazione di apposita modulistica da utilizzare per l'accesso agli incentivi in argomento.

La presente deliberazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato_A

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETTIVO

SCHEDA TECNICA

Riferimenti normativi

- - Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
 - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
 - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
 - Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;
- Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Lazio;
- Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25.2.2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo e s. m. e i.
- Art. 21 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001

Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, ivi comprese le imprese artigiane di produzione.

Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.

Sono ammissibili le iniziative per attività economiche - comunque risultanti dal Certificato CCIAA alla data di presentazione della richiesta di ammissione - identificate dai codici ATECO 2002 riportati in Allegato 1.

Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lazio. L'investimento agevolabile deve riguardare una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni:

- per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
- per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 250.000 e superiore a euro 1.800.000. Qualora a seguito delle verifiche istruttorie il costo del progetto dovesse risultare inferiore a € 250.000 la richiesta di agevolazioni sarà considerata improcedibile.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) **spese per personale dipendente di ricerca** (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
- b) **spese generali**: questa voce comprende esclusivamente costi aggiuntivi direttamente imputabili all'attività di ricerca sul progetto presentato. Non sono pertanto ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta in quota parte, i costi per spese generali aziendali. Le spese generali ammissibili non potranno comunque eccedere il 40% delle spese ammissibili del personale di cui al precedente punto a), dovranno essere giustificate da registrazioni contabili aziendali e potranno riguardare eventuali costi aggiuntivi sostenuti per: trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione sul progetto; assistenza specifica attivata per il personale impegnato nel progetto (copertura assicurativa, antinfortunistica); spese per funzionalità ambientale ed operativa che non rientrano nelle spese generali aziendali in quanto attivate specificatamente per il progetto; spese per personale indiretto attivato specificatamente per il progetto.
- c) **costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari**. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo; **servizi di consulenza** e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. Tali spese non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto.

In questa voce verranno incluse:

- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

d) *materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.* In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto nell'allegato "criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi" al modulo di domanda. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili ai contributi solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Il progetto deve avere inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Comitato Agevolazioni MCC - Regione Lazio.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa secondo le seguenti misure di intervento:

a) contributo agli interessi (calcolato applicando il tasso di contribuzione al debito residuo di ciascuna rata come specificato nelle "modalità di erogazione"), a fronte di un finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche: durata non superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni e non inferiore alla durata del progetto indicata nella richiesta di ammissione; importo non superiore al 75% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e non inferiore all'importo complessivo di contributo in conto capitale di cui al successivo punto b).

Il contributo agli interessi, calcolato applicando il tasso di contribuzione al debito residuo di ciascuna rata come specificato nel paragrafo "modalità di erogazione", è pari al :

- 50% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione, indicato ed aggiornato con decreto del Ministero delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, co2, del D.Lgs n. 123/98)

b) contributo in conto capitale pari al:

- 20% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo precompetitivo;
- 45% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale.

c) eventuale contributo aggiuntivo in conto capitale pari al 5% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le sole iniziative progettuali ammissibili ai sensi della presente scheda tecnica che saranno realizzate nell'ambito di uno dei Distretti Industriali e Sistemi Produttivi Locali regionali individuati dalla L.R. 36 del 19/12/2001 e successive Delibere di Giunta e Delibere del Consiglio regionale, elencati in Allegato 2.

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea; in particolare, per i progetti che presentano attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo, l'intensità agevolativa non potrà superare la media delle intensità d'aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti per ciascuna tipologia di attività.

La quota del finanziamento bancario agevolabile sarà eventualmente ridotta in fase istruttoria in modo che l'intervento agevolativo totale (finanziamento + contributo in conto capitale) non superi mai il costo complessivo del progetto ammesso all'agevolazione.

Divieto di cumulo

I contributi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia L.266/97.

Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione

Le richieste di ammissione all'agevolazione devono essere redatte su appositi moduli o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti.

Le richieste di ammissione devono essere presentate a MCC dalle imprese beneficiarie, nei giorni di apertura dello sportello, secondo le modalità ed entro i termini di tempo stabiliti con Determinazione Dirigenziale.

Nel caso in cui la richiesta di ammissione sia priva della documentazione riguardante l'avvenuta concessione del finanziamento bancario, tale documentazione dovrà essere trasmessa a MCC, pena la decadenza della richiesta di ammissione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della medesima.

Le richieste di ammissione saranno sottoposte alle determinazioni del Comitato Agevolazioni MCC Regione Lazio, entro i termini previsti dal Regolamento generale, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento della documentazione.

Le richieste pervenute a MCC non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

Modalità istruttoria

L'attività istruttoria sarà effettuata con procedura valutativa e sarà diretta a verificare:

- a) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
- b) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo del progetto;
- c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- d) la capacità finanziaria dell'impresa beneficiaria a realizzare il progetto.

Per l'espletamento delle attività di cui ai punti a) e b) c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della richiesta di ammissione, MCC si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito dello specifico Albo del MUR nonché nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto (sopracitato punto d) viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa allegata alla richiesta di ammissione che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

1) *congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > \frac{CP - I}{2}$*

CN = Capitale Netto¹ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento, calcolato sommando l'importo del finanziamento bancario concesso all'intervento minimo in conto capitale pari al 25%.

¹ pari al Totale del "Patrimonio Netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\frac{OF}{F} < 8\%$

OF^2 = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
 F^3 = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione stessa. In assenza di un bilancio chiuso ed approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l'accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Nel caso in cui l'impresa proponente, nel corso dei giorni di apertura dello sportello, presenti più progetti distinti, ai fini dell'accertamento del "parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto", MCC effettuerà la relativa verifica considerando i valori "cumulati" di tutti i progetti proposti e pertanto il valore di CP ed il valore di I considerati ai fini del calcolo saranno pari alla somma dei valori di CP e di I relativi ai singoli progetti presentati. Qualora, sulla base dei costi dei progetti presentati e dei relativi interventi calcolati, l'accertamento "cumulato" dia esito negativo, MCC ne darà comunicazione all'impresa la quale potrà solo rinunciare a uno o più progetti presentati in modo tale che per i rimanenti progetti MCC possa procedere ad un nuovo accertamento "cumulato" con esito positivo, e procedere nell'iter istruttorio che, altrimenti, avrà esito negativo su tutti i progetti presentati.

Le imprese non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale dovranno allegare uno schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della richiesta di ammissione, nonché una dichiarazione del Legale Rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali.

Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione richiesta a completamento di quella prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti ritenuti necessari da MCC non siano inviate (a mezzo raccomandata AR) a MCC entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di MCC stesso.

Per le richieste di ammissione il cui iter istruttorio si conclude con un pre-esito negativo, il Gestore provvede alle relative comunicazioni all'impresa proponente e alle successive azioni ai sensi dell'Art. 6 Legge 15/2005.

² Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

³ Pari al valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

Modalità di erogazione

Le richieste di erogazioni, per un massimo di tre, compresa l'eventuale anticipazione, devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto da MCC o altro conforme, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata, che comprende, oltre al piano d'ammortamento allegato al contratto di finanziamento, anche la documentazione predisposta dall'impresa beneficiaria e relativa agli stati di avanzamento lavori.

MCC dovrà ricevere la richiesta di erogazione dalla banca finanziatrice ed effettuerà le erogazioni per il tramite della banca stessa.

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga a MCC nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.

Per ciascuna richiesta di erogazione, MCC provvede a:

1. determinare, sulla base della documentazione presentata e dei "criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi" stabiliti, il relativo costo ammissibile all'intervento agevolativo;
2. determinare l'importo massimo del finanziamento bancario agevolabile (pari al 75% del costo ammissibile rendicontato), nonché il contributo in conto capitale teoricamente spettante, calcolato sui costi per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo svolte e riconosciute ammissibili;
3. erogare all'impresa, per il tramite della Banca finanziatrice:
 - un contributo in conto capitale, con valuta corrente, pari all'importo teoricamente spettante, se tale importo risulta inferiore all'importo del finanziamento bancario effettivamente erogato; in caso contrario, il contributo in conto capitale erogato da MCC sarà pari all'importo del finanziamento bancario effettivamente erogato;
 - un contributo in conto interessi pari all'importo calcolato sull'effettivo importo del finanziamento bancario erogato fino alla data ultima rendicontata, se tale importo risulta inferiore all'importo massimo del finanziamento bancario agevolabile; in caso contrario il contributo in conto interessi erogato da MCC sarà calcolato sull'importo massimo del finanziamento bancario agevolabile.


Eventuali conguagli sui contributi erogati per ciascuna richiesta di erogazione intermedia saranno possibili nei successivi stati di avanzamento.

L'ultima erogazione, comunque non inferiore al 30 % del contributo complessivo in conto capitale spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla "verifica finale" a seguito dell'invio, da parte della banca della richiesta di erogazione a saldo, che dovrà comunque pervenire a MCC entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento i contributi già erogati parzialmente possono essere soggetti a restituzione.

Modalità di calcolo del contributo in conto interessi

Il contributo agli interessi, attualizzato alla data di erogazione del finanziamento bancario⁴, decorre dalla data di ricezione della richiesta di erogazione completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

⁴ Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98.



Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di preammortamento e ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo⁵, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Detto piano è sviluppato con le seguenti modalità:


- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dalla Banca;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade;
- se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

Tutte le erogazioni sono assoggettate alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

Richiesta di anticipazione

E' possibile richiedere un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo in conto capitale spettante, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e compilata secondo schema fornito da MCC. Gli importi del contributo che si renderanno disponibili a stato d'avanzamento lavori verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad estinzione dell'anticipazione. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte di MCC, il capitale più gli interessi, pari al TUR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

Verifica finale



A seguito della domanda di erogazione a saldo da parte delle banche, prima dell'erogazione a saldo del contributo, MCC si avvarrà del medesimo esperto incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell'ambito dello specifico Albo del MIUR nonchè nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

⁵ Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori

Variazioni

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate a MCC che:

- nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
- nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo in conto interessi e di contributo in conto capitale concessi sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, spese generali, etc) fino ad un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

Ispesioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Cessazione e revoca dei contributi

La corresponsione dei contributi (in conto interessi e in conto capitale) cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- e) interruzione dell'iniziativa per cause non imputabili all'impresa beneficiaria.

La corresponsione dei contributi cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c), d) ed e); nel caso sub a) a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione e riportati nella presente scheda;
- b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- c) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;
- d) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Banca e/o dall'esperto emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, nonché in tutti gli altri casi previsti

dalla normativa di riferimento ed in particolare con riferimento al luogo di svolgimento del progetto.

I contributi sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre nei casi sub b), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal Gestore concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale è data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda tecnica e relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Lazio e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO I
ELENCO DELLA ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI - ATECO 2002

• C - estrazione di minerali

È ammessa tutta la sezione, con l'esclusione dei codici:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" - è esclusa tutta la classe, ad eccezione delle piriti.

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" - è esclusa la sola estrazione di manganese.

• D - attività manifatturiere

È ammessa tutta la sezione, con l'esclusione dei codici:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" - È esclusa tutta la categoria

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)"

È esclusa tutta l'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" - È esclusa tutta la categoria.

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" - È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm.

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli" - È esclusa tutta la categoria.

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi" - È esclusa tutta la categoria

34.30 "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori" - È esclusa tutta la categoria

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche" - È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.)

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali" - È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico.

- E – produzione e distribuzione di energia elettrica
E' ammessa tutta la sezione
- F – costruzioni
E' ammessa tutta la sezione
- I – trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Sono ammessi esclusivamente i codici: 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20.
- K – attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
Sono ammessi esclusivamente i codici: 72.10; 72.2; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20.
- O – altri servizi pubblici, sociali e personali
Sono ammessi esclusivamente i codici: 90.02.0; 90.01.0; 92.20; 93.01.1.

ULTERIORI LIMITAZIONI

L'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 1898/87 stabilisce, tra l'altro, che:

"1. La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

...omissis....

2 ... per «prodotti lattiero-caseari»...» si intendono " ... i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché

esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte."

Tutto ciò premesso si evidenzia che, in linea con quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. (CE) 1857/2006, **non potranno comunque accedere** agli incentivi le iniziative rivolte alle attività di *"...fabbricazione...di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari..."*

"... I prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio ()..." sono definiti come "...i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte [« prodotti diversi dai prodotti lattiero caseari» ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87]..."*

(*) G.U. L. 182 del 3.7.1987, pag. 36

ALLEGATO 2

Distretti Industriali e Sistemi Produttivi Locali

Distretto industriale di Civita Castellana	
Cod. Istat:	26.2 e 26.3
Comuni:	Castel Sant'Elia (VT), Civita Castellana (VT), Corchiano (VT), Fabrica di Roma (VT), Faleria (VT), Gallese (VT), Nepi (VT), Sant'Oreste (RM)
Estratto dalla DGR n. 135 del 8 febbraio 2002	

Distretto industriale dell'abbigliamento della Valle del Liri	
Cod. Istat:	18.2
Comuni:	Alvito (FR), Arce (FR), Arpino (FR), Boville (FR), Broccostella (FR), Castelnuovo Parano (FR), Gallinaro (FR), Isola del Liri (FR), Monte San Giovanni Campano (FR), Pescosolido (FR), Pico (FR), Pignataro Interamna (FR), Ripi (FR), San Donato Val di Comino (FR), San Giorgio a Liri (FR), Sant'Elia Fiumerapido (FR), Sora (FR), Strangolagalli (FR), Veroli (FR) e Villa Latina (FR).
Estratto dalla DGR n. 311 del 11 aprile 2003	

Distretto industriale Monti Ausoni – Tiburtina del Marmo e del Lapidario	
Cod. Istat:	14.11 – 14.12 – 14.5 – 26.4 – 26.5 – 26.6 – 26.7 – 29.52
Comuni:	Ausonia (FR), Castelnuovo Parano (FR), Coreno Ausonio (FR), Esperia (FR), Pignataro Interamna (FR), San Giorgio a Liri (FR), Guidonia Montecelio (RM) e Tivoli (RM)
Estratto dalla DGR N. 1308 del 5 dicembre 2003	

Sistema produttivo locale del Chimico Farmaceutico del Lazio meridionale	
Cod. Istat:	23-24-25
Comuni:	Anzio (RM), Ardea (RM), Pomezia (RM), Anagni (FR), Ceccano (FR), Ferentino (FR), Frosinone (FR), Morolo (FR), Paliano (FR), Patrica (FR), Aprilia (LT), Cisterna di Latina (LT), Latina (LT), Sermoneta (LT) e Pontinia (LT)
Estratto dalla DGR n. 311 del 11 aprile 2003	

Sistema produttivo locale Agro-Industriale Pontino	
Cod. Istat:	15.1 – 15.2 – 15.3 – 15.4 – 15.5 – 15.6 – 15.7 – 15.8 – 15.9
Comuni:	Aprilia (LT), Bassiano (LT), Cisterna di Latina (LT), Cori (LT), Fondi (LT), Formia (LT), Gaeta (LT), Itri (LT), Latina (LT), Lenola (LT), Maenza (LT), Minturno (LT), Monte San Biagio (LT), Norma (LT), Pontinia (LT), Priverno (LT), Prossedi (LT), Roccagorga (LT), RoccaMassima (LT), Sabaudia (LT), San Felice Circeo (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Sonnino (LT), Terracina (LT) e Sperlonga (LT)
Estratto dalla DGR n. 311 del 11 aprile 2003	

Sistema produttivo locale dell' Elettronica della Tiburtina	
Cod. Istat:	30 - 31 - 32 - 33 - 72
Comuni:	Settecamini (00131), Tor Sapienza (00155), Tor Cervara (00155) e Torre Spaccata (00155)
Estratto dalla DGR n. 1308 del 5 dicembre 2003	

Sistema produttivo locale dell' Audiovisivo del Comune di Roma	
Cod. Istat:	22.14 - 64.20
Comuni:	Intero territorio del Comune di Roma
Estratto dalla DGR. n. 1309 del 5 dicembre 2003	

Sistema produttivo locale dell' Innovazione del reatino	
Cod. Istat:	29 - 30 - 31 - 32 - 33
Comuni:	Cittaducale, Rieti
Estratto dalla DGR. n. 1307 del 5 dicembre 2003	

Sistema produttivo locale della Nautica	
Cod. Istat:	35.1 - 29.1 - 17.40.2 - 20.51.1 - 28.75.3 - 33.20.3 - 33.20.5 - 36.12.1 - 36.12.2
Comuni:	Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Nettuno, Santa Marinella, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Montalto di Castro, Ponza, Sabaudia, S. Felice Circeo, SS Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia, Tarquinia, Terracina, Roma (limitatamente al Municipio XIII)
Estratto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 31 gennaio 2007	

Sistema produttivo locale della Carta	
Cod. Istat:	17.54.4 - 21.12.0 - 21.21.0 - 21.22.0 - 21.23.0 - 22.11.0 - 22.12.0 - 22.22.0 - 22.25.0 - 29.55.0
Comuni:	Alatri, Aquino, Arpino, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Fiuggi, Fontana Liri, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, San Giorgio a Liri, Sora, Villa Santa Lucia
Estratto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 14 marzo 2007	